

Informativa per la clientela di studio

N. 117 del 04.09.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Recupero ritenute per i contribuenti minimi

Il contribuente minimo che ha subito erroneamente una ritenuta nel corso del 2012 può recuperarla secondo due modalità alternative: scomputo nel modello Unico 2013 oppure presentazione dell'istanza di rimborso.

Il recupero mediante la compilazione di unico risulta più conveniente, in quanto la presentazione dell'istanza di rimborso comporta aggravii in capo ai contribuenti in termini costi e di tempo.

Premessa

L'articolo 27, D.L. n. 98/2011 (c.d. "Manovra correttiva"), ha modificato radicalmente il regime dei contribuenti minimi, introdotto dalla Legge n. 244/2007 (art. 1, commi da 96 a 117).

In particolare la citata disposizione ha previsto che, dal 1° gennaio 2012, la sostituzione del regime dei contribuenti minimi con i seguenti due nuovi regimi "agevolati":

- uno denominato "Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità", definibile come nuovo regime dei minimi;
- l'altro, residuale, denominato "Regime contabile agevolato", definibile come regime degli "ex minimi".

Le principali modifiche apportate dalla c.d. "Manovra correttiva" al "vecchio" regime dei contribuenti minimi, riguardano:

- ✓ la trasformazione dello stesso da regime a durata illimitata a regime di durata limitata nel tempo, riservato ai soggetti che intraprendono una nuova attività e, in via transitoria, a coloro che l'hanno iniziata dal 1° gennaio 2008;
- ✓ la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 20% al 5% del reddito netto.

Ritenuta d'acconto

In conseguenza dell'abbattimento dell'imposta sostitutiva dal 20 al 5%, i ricavi e i compensi dei minimi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta, previo **rilascio di una dichiarazione** dalla quale risulti, appunto, che il reddito è soggetto a sostitutiva con esonero da ritenuta. Tutto ciò con riferimento alle somme incassate a partire dal 2012, data l'applicazione del regime di cassa.

Può presentarsi, però, anche la situazione in cui un contribuente abbia subito una o più ritenute circa l'attività svolta e fatturata nel 2012.

Tale fattispecie può presentarsi principalmente per due motivi:

- ✓ il contribuente ha subito una ritenuta del 4% operate dalle banche sui bonifici accreditati a favore dei contribuenti minimi in relazione a lavori per i quali il disponente usufruisce della detrazione del 36% - 50% o 55%;
- ✓ ulteriori ipotesi di assoggettamento "erroneo" a ritenuta d'acconto si pensi ad esempio al caso di indennità di maternità corrisposte dalle casse di previdenza e dall'Inps, o da medici, professionisti vari, rappresentanti di commercio, minimi che fino al 2011 applicavano la ritenuta.

Recupero ritenuta

Il recupero della ritenuta può avvenire in due modi: istanza di rimborso oppure scomputo in Unico 2013.

Istanza di rimborso

L'istanza di rimborso, in carta semplice, va presentata all'Ufficio delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta.

All'istanza devono essere allegati la certificazione comprovante le ritenute subite.

Devono inoltre essere esposti i motivi per cui si ritiene di avere diritto al rimborso.

L'istanza di rimborso deve essere presentata entro 48 mesi dal versamento delle somme. In tutti i casi, se il contribuente presenta istanza di rimborso oltre i termini essa è inefficace. L'eventuale successivo ricorso alla Commissione tributaria è quindi inammissibile.

Scomputo in Unico 2013

In alternativa (Risoluzione n. 47 del 5 luglio 2013 e Risoluzione n. 55 del 5 agosto 2013) è possibile recuperare il credito in Unico 2013.

A al fine è necessario:

- ✓ indicare il codice "1" nel campo "Situazioni particolari" presente nel Frontespizio, nel riquadro "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE";
- ✓ riportare le ritenute subite a col. 2 di rigo RS33, generalmente destinato alle ritenute cedute da consorzi di imprese. La col. 1 di tale rigo, riservata all'indicazione del codice fiscale del consorzio, non va compilata. Nel caso in cui sia necessario riportare anche ritenute cedute da consorzi, vanno compilati ulteriore moduli, indicando anche il codice fiscale del consorzio cedente;
- ✓ scomputare quanto trattenuto a rigo LM13 ovvero a rigo RN32, col. 4.

ATTENZIONE

Nonostante l'Amministrazione Finanziaria abbia concesso la possibilità di scomputare in Unico la ritenuta si ricorda che la procedura corretta prevede che il contribuente **rilasci una dichiarazione al proprio committente dove attesta che i compensi/corrispettivi corrisposti concorrono a formare un reddito assoggettato ad imposta sostitutiva**, pertanto non si deve applicare alcuna ritenuta (si veda fac simile esposti di seguito).

Oggetto: reddito soggetto ad imposta sostitutiva relativa al nuovo regime dei minimi

Il sottoscritto MARIO ROSSI nato a MILANO, il 20.04.1983, residente a MILANO via Vittorio Emanuele II. n. 135

premessi che

fruisce del regime dei nuovi contribuenti minimi, di cui all'art. 1, cc. 96-117 L. 244/2007 e di cui all'art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011, con applicazione della relativa imposta sostitutiva del 5%,

chiede

la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto sui compensi, ai sensi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22.12.2011, prot. 185820, in quanto relativi al reddito oggetto del regime.

Mario Rossi

Eventualmente è sufficiente avvisare la controparte con indicazione in fattura, come indicato nell'esempio seguente:

Dott. Mario Verdi
Via Rossi, n.25
Milano

Spett/le Brios S.r.l. Via.....
.....

Parcella n. 1 del 10 gennaio 2012
Consulenza 1.000
Contributo 4% 40

TOTALE 1.040

Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 27 commi 1 e 2 D.L. 6 luglio 2011 n. 98.

Prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del comma 5.2 del Provvedimento Agenzia delle entrate del 22.12.2011 n. 185820.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....